



Numero 2 / 2025

Iole NICOLAI

Prologo di predittività tributaria: il progetto *Prodigit*

Prologo di predittività tributaria: il progetto *Prodigit*

Iole NICOLAI

Avvocata

**“IL FUTURO È GIÀ IN MEZZO A NOI,
SOLO CHE NON È EQUAMENTE
DISTRIBUITO” (Peter Frase)**

Introduzione

Viviamo tempi di accelerazione tecnologica senza precedenti in cui occorre fare i conti con una trasformazione radicale del modo in cui interagiamo con il mondo.

Le nuove frontiere dell'informatica, l'integrazione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, i *big data*, le piattaforme digitali, stanno ridefinendo le possibilità umane e innovando settori fondanti delle democrazie moderne, aprendo scenari impensabili fino a poco tempo fa.

Non fa eccezione il sistema giudiziario contemporaneo. L'integrazione delle tecnologie digitali nelle procedure e pratiche legali, sta ridefinendo il modo in cui le informazioni vengono gestite, analizzate e condivise. Dalla digitalizzazione dei documenti all'uso di intelligenza artificiale per l'analisi predittiva delle sentenze, la tecnologia integra (*rectius*: rimodella) le procedure tradizionali, in nome della maggiore trasparenza, efficienza ed equità del sistema.

Siamo di fronte ad una rivoluzione sfidante che, tuttavia, solleva interrogativi etici e giuridici, in particolare con riferimento alla protezione della privacy, alla sicurezza dei dati e all'equità dei processi decisionali automatizzati.

Con questo contributo ci si propone di analizzare lo stato dell'arte del processo di modernizzazione della giustizia tributaria italiana di cui si propone una panoramica critica delle opportunità e dei rischi ad essa connessi.

1. LA MODERNIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IL PRO.DI.GL.T

In una epoca segnata da profondi cambiamenti tecnologici e caratterizzata da crescente complessità economica e normativa, la modernizzazione della giustizia tributaria rappresenta uno snodo decisivo per l'evoluzione dei sistemi fiscali contemporanei. Le istituzioni fiscali, chiamate a rendere il sistema tributario più accessibile, efficiente ed equo, affidano alle più avanzate tecnologie un ruolo fondamentale nel processo di semplificazione e trasparenza delle procedure¹.

¹ La tecnologia può automatizzare attività ripetitive per migliorare l'efficienza e ridurre gli errori (es: la verifica dei documenti e l'elaborazione dei dati); può consentire ai contribuenti di interagire con il sistema tributario in modo più semplice e veloce (es: uso di piattaforme per la presentazione elettronica delle dichiarazioni fiscali e per i pagamenti digitali); Il ricorso ai big data permette di identificare modelli di evasione fiscale e di ottimizzare il monitoraggio delle attività finanziarie e delle strategie di

Invero, la Giustizia tributaria è al centro di importanti riforme che si stanno susseguendo in questi anni.

La legge 130/2022, innanzitutto, ha introdotto disposizioni volte a professionalizzare il giudice tributario e a ridurre la durata del processo tributario, con particolare riguardo anche al contenzioso di legittimità pendente presso la Corte di Cassazione.

E' seguita poi la legge 9 agosto 2023, n. 111, «Delega al Governo per la riforma fiscale» e Governo e Parlamento si stanno adoperando per approvare i numerosi decreti delegati, tra cui i decreti legislativi “Contenzioso” n.220/2023 e “Concordato” n.13/2024.

In tutti questi testi normativi viene dato grande impulso alla Digitalizzazione e all'utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale, sia nella fase amministrativa volta all'accertamento e alla riscossione, che in quella giurisdizionale di analisi della giurisprudenza.

In questo contesto, nel 2022, si colloca e prende avvio il progetto sperimentale “Prodigit”. Il settore tributario, d'altra parte, è stato il primo nel quale si è sperimentata l'applicazione della intelligenza artificiale con particolare riferimento alle sentenze di merito, attraverso il progetto cosiddetto PRO.DI.G.IT, promosso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dal Ministero dell'Economia e finanziato e finanziato con i fondi PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

Obiettivo del Progetto: creare una banca dati intelligente sulle sentenze tributarie di merito e di sperimentare sistemi di *large language modelling* per la creazione di sommari delle sentenze.

Il Prodigit è un progetto facente parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nazionale (PNRR)², che ha riconosciuto al contenzioso tributario un ruolo cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici e, in generale, sui contribuenti.

Con esso, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in accordo con il Dipartimento delle finanze³, con il supporto della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale⁴, hanno voluto

compliance. Sul punto, cfr. “Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini del 24 luglio 2024, Indagine conoscitiva Sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti”: “L’Agenzia ha inoltre definito una complessiva strategia di sviluppo di tecniche di analisi sui cosiddetti “big data”, anche mediante l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, finalizzata a superare le tradizionali tecniche di analisi a favore di approcci innovativi e in linea con lo stato dell’arte della rapida evoluzione tecnologica in quest’ambito”. Cfr. anche “Intelligenza artificiale ed accertamento tributario: opportunità e rischi di una rivoluzione in atto” di M. Cedro e F. A. Cimino, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, n 1/2024.

² Il progetto è finanziato con le risorse React-EU a titolo del Fondo sociale europeo nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 ed è inserito nel PNRR nazionale, nella parte relativa alla riforma della Giustizia tributaria.

³ Cfr. Accordo di concessione di finanziamento. Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria PRODIGIT” - CUP G89B22000110006 – ASSE 7 – Obiettivo specifico 7.2. – Azione 7.2.1 – del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020: “è stata trasmessa, con MEF – DF prot. n. 24223 del 11 maggio 2022, la proposta progettuale”. Art 3. OGGETTO: “La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria PRODIGIT”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, Asse 7, Obiettivo Specifico 7.2. – Azione 7.2.1.”

[https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Accordo di concessione di finanziamento_signed.pdf](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Accordo_di_concessione_di_finanziamento_signed.pdf); cfr anche <http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/prodigit-consiglio-di-presidenza-della-giustizia-tributaria/>

⁴ Cfr. V. Mastroiacovo in “Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria” in *Rivista di Diritto Tributario*, supplemento on line del 14 febbraio 2023: “Infine sembra parimenti di grande rilievo che il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva - Anno 2022 – allegato alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (c.d. NADEF) abbia precisato che i positivi risultati in termini di recupero di imposte <<sono stati raggiunti anche grazie all’adozione di nuovi approcci

imprimere un cambio di passo decisivo nel processo di modernizzazione della Giustizia tributaria Italiana⁵. In particolare per quanto riguarda l'accesso dei cittadini ai servizi della giustizia tributaria.

Il progetto, accolto con interesse dalla dottrina che ne ha riconosciuto le potenzialità innovative⁶, ha sollevato da più parti preoccupazioni riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia predittiva⁷.

A distanza di quasi 3 anni, con il presente lavoro ci si propone di esplorare lo stato di avanzamento del progetto Prodigit e di sondare come stia trasformando la giustizia tributaria italiana, analizzando l'impatto della banca dati nazionale, il ruolo del TribHub nella formazione continua dei giudici.

Infine, affronteremo le sfide associate all'introduzione di tecnologie avanzate nel sistema giudiziario e le prospettive future per questo settore, con l'obiettivo di offrire una panoramica approfondita dell'impatto che il *Prodigit* punta ad avere sulla trasformazione digitale della giustizia tributaria in Italia.

1.1. LE LINEE DI INTERVENTO

Il progetto Prodigit si poggia su alcune linee di intervento che rappresentano i pilastri fondanti della struttura innovativa della Giustizia Tributaria, attualmente in fase avanzata di sviluppo, alcune delle quali infatti già operative o in sperimentazione.

operativi, basati sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e di tecniche di intelligenza artificiale applicate alle attività di analisi del rischio fiscale".

⁵ Cfr. I. Ferranti In "Prodigit, come funziona il progetto per la giustizia tributaria digitale" del 10 marzo 2023, <https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale>: "L'iniziativa va incontro alle esigenze di miglioramento della digitalizzazione della Giustizia italiana, emerse dall'esame della panoramica annuale curata dalla Commissione UE nella decima edizione del Quadro di valutazione UE della giustizia 2022 o *The 2022 EU Justice Scoreboard*".

La giustizia tributaria era stata già oggetto di riforma con la legge 130/2022 che ha introdotto una riforma strutturale della giustizia tributaria, focalizzata su professionalizzazione dei giudici e deflazione del contenzioso, introdotte per rispondere alla necessità di un sistema giudiziario più qualificato, indipendente e imparziale, con l'obiettivo di gestire le complessità del contenzioso tributario moderno. Con il D. Lgs è stato riformato il processo tributario introducendo modifiche strutturali e procedurali al d.lgs. 546/1992, con l'obiettivo di snellire i tempi e deflazionare il contenzioso.

⁶ "è il primo progetto di "smartification" predittiva della giustizia di livello nazionale, comprensivo e generale, specie se consideriamo che può contare su una dotazione finanziaria adeguata a sostenerlo" così in "Prodigit: l'intelligenza artificiale che migliora la giustizia tributaria" di R. Berti e F. Zumerle in

<https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale>

⁷ La "giustizia predittiva" è tradizionalmente intesa come lo strumento in grado di elaborare previsioni circa l'esito di un giudizio, tramite l'impiego combinato di banche dati e di algoritmi. Cfr. anche Viola L., voce *Giustizia predittiva*, in *Diritto on line*, Treccani.it; Sacchetto C., *Processo tributario telematico e giustizia predittiva in ambito fiscale*, in *Rass. trib.*, 2020, 1, 41 ss. "Con l'avvento della giustizia predittiva, invece, il paradigma cambia completamente. Con l'avvento di un'intelligenza artificiale si avrà, infatti, uno strumento che non sarà più solamente un mezzo con cui intraprendere, più speditamente, adempimenti tipicamente analogici, quanto e piuttosto uno strumento che diventerà esso stesso artefice dei processi e fonte delle soluzioni". A. Carinci in *Rivista in "Il processo tributario alla prova della giustizia predittiva"* in *Rivista Telematica di Diritto Tributario – Fascicolo monografico di Diritto Tributario 2022*). *la giustizia predittiva rappresenta, semmai, una forma completamente nuova di amministrazione della giustizia. Si tratta, insomma, di una giustizia diversa perché amministrata diversamente*. Per una analisi del concetto di "Giustizia predittiva", si veda "Uomo, automazione, giustizia: le relazioni pericolose e la morte della *iusdiversità*", di A. Marcheselli ma anche "Interazione tra intelligenza naturale e artificiale nel diritto predittivo", di R. Lupi, entrambi in "LOADING PRODIGIT. Dal diritto naturale al diritto digitale: l'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria", *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, fascicolo monografico 2022.

In particolare, le linee di intervento sono finalizzate “a digitalizzare i processi amministrativi interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a dare una nuova veste al relativo sito istituzionale, a creare il cosiddetto hub del giudice fondato sui sistemi di collaboration e a raccogliere la sfida di introdurre gradualmente l'intelligenza artificiale nell'anonimizzazione delle sentenze, nella produzione di sommari automatici e nel costruire un sistema che possa consentire ricerche basate su linguaggio naturale”⁸.

Con *l'Informatizzazione dell'attività interna del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) e Automazione delle Procedure* si è inteso creare un portale istituzionale più accessibile e informativo per cittadini e professionisti, fornendo un punto di accesso unico e facile da utilizzare per informazioni e servizi relativi alla giustizia tributaria, per migliorare la trasparenza e l'efficienza nella comunicazione delle informazioni relative alla giustizia tributaria⁹.

Inoltre, è stata prevista la creazione sperimentale, in otto Regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto), e presso la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Brescia, del laboratorio digitale del giudice tributario denominato *TRIBHUB: laboratorio permanente del Giudice.*

Si tratta di un vero e proprio HUB - ad oggi ancora in fase di sperimentazione - “*deputato ad essere luogo di confronto, discussione, riflessione, condivisione ed aggiornamento*”¹⁰ che funge da spazio permanente di aggiornamento e di analisi dei flussi processuali, con l'obiettivo di stimolare la implementazione di buone prassi virtuose nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado coinvolte.

La governance del TribHub è stata affidata a un gruppo di 36 esperti selezionati tra i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria delle regioni coinvolte e responsabile delle attività del laboratorio dei distinti gruppi di Giudici Tributari a cui è stato chiesto di ideare e redigere le

⁸ Relazione del 21 maggio 2024 Sul Prodigit per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, documento del 2024 allegato al protocollo 7983 del 2024 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

⁹ E' strettamente legata al Processo Tributario Telematico (PTT), secondo il quale tutti gli atti devono essere depositati elettronicamente attraverso il sistema SIGIT, al fine di rendere più efficiente il processo giudiziario, riducendone i tempi di risposta. Per supportare questa linea di intervento, è stata prevista anche la formazione del personale del CPGT sull'uso delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali.

Dal 2019 è obbligatorio il Processo Tributario Telematico, con gli atti depositati attraverso il sistema SIGIT. Dal 2022 le sentenze tributarie sono native digitali. L'utilizzo delle nuove tecnologie richiede, oltre a calcolatori molto potenti, una enorme quantità di dati, ora disponibili grazie alla progressiva digitalizzazione del processo tributario. In tale ottica, l'integrazione con la Banca Dati Nazionale di Giurisprudenza Tributaria è un aspetto fondamentale del progetto Prodigit.

¹⁰ Cfr. Bando di selezione esperti per la disciplina ed il funzionamento del laboratorio digitale del giudice tributario, pubblicato sul website del CPGT ([N. 0827/2022 del 22/09/2022](https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/BANDO%20SELEZIONE%20SAGGI.pdf_signed%20(1).pdf))[https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/BANDO%20SELEZIONE%20SAGGI.pdf_signed%20\(1\).pdf](https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/BANDO%20SELEZIONE%20SAGGI.pdf_signed%20(1).pdf)

buone prassi¹¹ delle varie sezioni del TRIBHUB¹² che si occupa altresì del monitoraggio della fase sperimentale dello sviluppo dei sistemi innovativi previsti in seno al Prodigit.

Nell'ambito del Prodigit è stato altresì previsto un modello di consiglio giudiziario della giustizia tributaria *con la partecipazione estesa a professionisti difensori ed enti impositori*, con le prime attività avviate nelle regioni pilota e presso la Corte di Brescia. La piena attuazione e l'operatività strutturata, che hanno l'obiettivo di consolidare la partecipazione di tutti gli attori del sistema tributario e di rafforzare la formazione, la trasparenza e l'efficienza della giustizia tributaria digitale, sono attualmente ancora in fase sperimentale.

1.2. CREAZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE DI PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE CON UTILIZZO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'aspetto più innovativo ed interessante del Prodigit¹³ riguarda l'implementazione di un modello di giustizia predittiva basato sull'analisi di big data giurisprudenziali tramite algoritmi di intelligenza artificiale. In pratica, il modello si fonda sulla creazione di una banca dati nazionale di giurisprudenza tributaria, unica nel panorama giudiziario italiano per "completezza" e accessibilità pubblica e gratuita.

L'archivio, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe raccogliere oltre un milione di sentenze strutturate in formato digitale, consente l'estrazione di pattern interpretativi e tendenze giurisprudenziali mediante tecniche di *machine learning*, offrendo agli operatori del diritto uno strumento di "triage" selettivo delle pronunce rilevanti per specifiche controversie¹⁴.

L'obiettivo primario: incrementare efficienza e coerenza decisionale in capo al soggetto decisore, non già - come vedremo - ottenere una decisione algoritmica che sarebbe incompatibile con la normativa della giustizia tributaria, con il GDPR e con il Regolamento in tema di Intelligenza Artificiale di recente adozione.

¹¹ "tali regole devono avere ad oggetto, a titolo di esempio, le seguenti attività laboratoriali: 1. riunioni periodiche obbligatorie interne alla singola Corte di Giustizia tributaria, per discutere di ogni rilevante profilo interno organizzativo (analisi dei flussi processuali, analisi e rendicontazione delle criticità inerenti l'organigramma della Corte, rapporti con il personale, udienze da remoto, etc.); 2. organizzazione della formazione obbligatoria decentrata, anche eventualmente attuata, su base regionale, da diverse Corti riunite in rete, con il coordinamento di referenti della formazione; 3. costituzione sperimentale dei Consigli Giudiziari Tributari, ai quali può essere demandata la organizzazione e pianificazione della formazione decentrata regionale, con pianificazione di riunioni periodiche di discussione e confronto sull'andamento della Giustizia Tributaria, con la partecipazione di rappresentanze degli Ordini e Collegi professionali, e degli Enti impositori; 4. avvio, a regime, di stage, tirocini, praticantato, in collaborazione con Enti di istruzione secondaria di secondo grado, Università, Ordini e Collegi professionali, etc., al fine di assicurare in ogni Corte di Giustizia tributaria la presenza continuativa di laureandi e/o laureati e/o specializzandi e/o ricercatori; 5. rendicontazione periodica delle attività svolte e relazione sull'andamento del laboratorio al CPGT", in Bando di selezione esperti per la disciplina ed il funzionamento del laboratorio digitale del giudice tributario, pubblicato sul website del CPGT ([N. 0827/2022 del 22/09/2022](https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/BANDO%20SELEZIONE%20SAGGI.pdf_signed%20(1).pdf)). [https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/BANDO%20SELEZIONE%20SAGGI.pdf_signed%20\(1\).pdf](https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/BANDO%20SELEZIONE%20SAGGI.pdf_signed%20(1).pdf)

¹² Le sezioni: formazione decentrata; organizzazione interna; sperimentazione di consigli giudiziari; VIII tirocini e stage formativi nelle Corti; supporto nell'utilizzo di strumenti digitali.

¹³ "Nell'ambito della digitalizzazione dell'informazione giuridica, il tema della banca dati è uno dei più rilevanti" così E. Marelli in "Prodigit come banca intelligente", Rivista Telematica di Diritto Tributario, Fascicolo monografico 2022.

¹⁴ "muovendo dal progetto Prodigit, a me pare che il modello di giustizia predittiva dallo stesso scaturito non sia quello della decisione giudiziaria automatica (o, semplicemente, robotica). Ed invero le linee di intervento che lo caratterizzano, più che volte ad automatizzare la decisione del giudice tributario sulla base di funzioni algoritmiche, si dirigono verso il potenziamento di una banca dati pubblica, segnatamente quella destinata a raccogliere la giurisprudenza di merito, ancorché con funzione di ausilio al collegio giudicante" così ne "Il giudice tributario robot" E. Della Valle in Rivista Telematica di Diritto Tributario – Fascicolo monografico di Diritto Tributario 2022.

Gli algoritmi, addestrati su dataset storici, identificano correlazioni tra fattori giuridici, economici e procedurali, supportando giudici e avvocati nella ricostruzione di quadri interpretativi complessi avanzati e per l'analisi e la previsione degli esiti processuali nella gestione del contenzioso tributario da parte di giudici e operatori del diritto e favorisce una prevedibilità razionale degli esiti processuali, elemento cruciale per la pianificazione attenta dei costi in ambito aziendale e la riduzione dei costi del contenzioso.

Tuttavia, il modello in sperimentazione solleva criticità legate alla trasparenza degli algoritmi e al rischio di perpetuare bias cognitivi presenti nei dati di training, come evidenziato dalla dottrina.

La sperimentazione richiede un bilanciamento tra **automazione e controllo umano**, sì da garantire che l'IA non sostituisca il vaglio ermeneutico del giudice ma funga da supporto decisionale, nel rispetto dei principi di **imparzialità** e **motivazione razionale** di rango costituzionale¹⁵.

Più specificamente, il modello di giustizia predittiva implementato dal progetto PRODIGIT si articola nelle seguenti componenti, secondo un approccio integrato uomo-macchina:

1. **Banca dati strutturata di giurisprudenza tributaria.** E' stato creato un archivio centralizzato che raccoglie una grande massa di sentenze di primo e secondo grado, rese accessibili in formato digitale, oscurate per privacy e organizzate tramite metadati (es. tipologia di imposta, argomenti giuridici, parametri temporali), "taggate" con criteri semantici per facilitare l'estrazione automatica di pattern giurisprudenziali, consentendo ricerche avanzate per analogia fattuale o giuridica.
2. **Algoritmi di *machine learning* supervisionato.** E' stato effettuato un addestramento su dataset storici, in virtù del quale gli algoritmi hanno analizzato correlazioni tra fattori giuridici (es. interpretazioni normative), economici (importi contestati) e procedurali (esiti di gradi precedenti) per generare previsioni probabilistiche. Il Modello segue regole predefinite integrando parametri specifici la coerenza con la giurisprudenza di legittimità e i principi del diritto tributario.
3. **Interfaccia operativa per gli utenti.** La banca dati svolge funzione di "trriage". Pertanto, avvocati e giudici, inseriti i dati del caso (es. motivazioni del ricorso, documentazione fiscale), ricevono un report con Sentenze simili selezionate tramite *Natural Language Process*; Probabilità di successo calcolata in base alla coerenza con precedenti e alla stabilità interpretativa; *Alert* su criticità (es. contrasti giurisprudenziali o rischi di illegittimità costituzionale)

L'integrazione di queste tecnologie nel processo tributario rappresenta dunque un primo (embrionale) banco di prova per coniugare innovazione digitale e garanzie costituzionali,

¹⁵ "E' ovvio che giurici e difensori abbiano percorsi logici differenti, in momenti processuali differenti: l'informazione giuridica di cui ha bisogno un difensore nel momento in cui prepara l'atto introduttivo è differente da quella di cui necessita lo stesso difensore al momento di redigere le memorie per replicare alla controparte ed è ancora differente da quella di cui necessita lo stesso difensore al momento di redigere le memorie per replicare alla controparte ed è ancora differente da quella che necessita il giudice quando deve decidere, per verificare e integrare le informazioni giuridiche affastellate dalle parti del processo. Quindi, la formalizzazione iniziale dovrebbe tenere conto della pluralità di percorsi logici dei soggetti processuali e delle diverse fasi in cui la ricerca giuridica diviene necessaria" così E. Marellò in "Prodigit come banca intelligente", *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, Fascicolo monografico 2022.

ridefinendo il ruolo degli operatori giuridici in un'ottica di (futura? possibile?) complementarità uomo-macchina.

1.3. L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA BANCA DATI GIURISPRUDENZIALE ANONIMIZZATA E STRUMENTI DI SOMMARIZZAZIONE AUTOMATICA NEL PROGETTO PRODIGIT: METODOLOGIE E RISULTATI

Sulla homepage del sito istituzionale si legge: *“E’ attiva, in via sperimentale, la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito gestita dal MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria, per la consultazione delle sentenze native digitali, pseudoanonimizzate, emesse dal 2021¹⁶. Il servizio è liberamente accessibile e intende rappresentare un valido strumento di consultazione pubblica della giurisprudenza tributaria di merito per finalità di studio e ricerca.”¹⁷*

La Linea di Intervento 4 e 5 del progetto Prodigit ha perseguito l’obiettivo di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di sentenze tributarie anonimizzate, affiancata da strumenti di sommarizzazione automatica basati su intelligenza artificiale (IA).

Una Banca Dati nazionale della giurisprudenza di merito, intellegibile all’algoritmo, che sia il fondamento per l’addestramento del software di intelligenza artificiale. Si comprende bene la portata di tale passaggio operativo per il noto principio GIGO (*“garbage in garbage out”*), se i dati di partenza non sono perfetti, il risultato quasi sicuramente risulta compromesso. Tale iniziativa, sviluppata attraverso un partenariato interdisciplinare (giuristi, informatici, esperti di data science)¹⁸ per bilanciare efficienza e garanzie costituzionali, ha certamente rappresentato un’innovazione senza precedenti nel panorama della giustizia tributaria italiana.

a. Anonimizzazione delle sentenze

Per quanto riguarda il processo di anonimizzazione, è stato seguito un protocollo strutturato in virtù del quale si è provveduto a Identificazione automatizzata dei dati sensibili: individuazione dei dati personali (nomi delle parti, difensori, rappresentanti legali) e informazioni riservate.

È stato implementato un sistema di mascheramento contestuale, capace di distinguere tra omonimi e contesti semantici differenti. Si è provveduto, inoltre, a verificare l’accuratezza

¹⁶ La banca dati della giurisprudenza tributaria del Dipartimento della giustizia tributaria è un innovativo servizio online che consente la consultazione pubblica delle sentenze native digitali pronunciate dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado a partire dal 2021.

¹⁷ <https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/>

¹⁸ Le due linee di intervento hanno potuto contare su di un gruppo di lavoro interdisciplinare composto da esperti provenienti da vari settori, suddiviso a seconda delle diverse aree di competenza. In particolare, il gruppo si è articolato come segue:

- Comitato Ristretto di Governance: un gruppo selezionato di esperti incaricati di coordinare e gestire il progetto e di prendere decisioni strategiche;
- Giuristi: professionisti con esperienza nel settore tributario, responsabili dell’analisi delle questioni legali e dell’interpretazione delle sentenze;
- Accademici: esperti nel campo del diritto e delle scienze sociali, con conoscenze teoriche e metodologiche. Specialisti in intelligenza artificiale, linguistica computazionale e data science, in grado di sviluppare e perfezionare gli algoritmi e i modelli utilizzati nel progetto;
- Team a Supporto Tecnico e Infrastrutturale: un team dedicato alla manutenzione e all’ottimizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi software utilizzati nel progetto.

dell'anonimizzazione automatica, correggendo manualmente errori residui (es. omissioni di codici fiscali o riferimenti a documenti interni)¹⁹. Infine, le sentenze anonimizzate sono state ospitate in un ambiente *cloud* separato dalla banca dati riservata ai giudici, garantendo conformità al GDPR.

È stata realizzata una applicazione di fruizione della nuova banca dati delle sentenze anonimizzate, con uno specifico motore di ricerca, che consente la ricerca delle sentenze anonimizzate, oltre che con tutti i criteri già previsti dalla ricerca delle sentenze in chiaro riservata ai Giudici (ricerca per parole contenute nel testo, numero e anno sentenza, data di deposito, autorità emittente e suo grado, materia fiscale) anche tramite alcuni nuovi criteri, quali il *range* del valore della controversia, il tipo di giudizio (monocratico/collegiale), l'esito della controversia e le spese di giudizio (compensate, a carico del contribuente, a carico dell'ufficio).

Sono state realizzate inoltre funzionalità specifiche per consentire a utenti autenticati l'invio di segnalazioni relative ad eventuali errori o carenze nella anonimizzazione, e per la gestione di tali segnalazioni.

Va da sé che *“Il buon funzionamento del sistema dipende quindi dalla qualità della selezione e massimazione di sentenze, operazione da condurre con particolare rigore e completezza, accanto poi al lavoro di programmazione del sistema algoritmico e alla supervisione degli esiti cui perviene la macchina”*²⁰.

b. Sommarizzazione automatica mediante IA

Per quanto riguarda la sommarizzazione²¹, sono state sperimentate diverse tecniche e metodologie, sempre con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, volte alla generazione di sommari automatici a partire dai testi integrali delle sentenze di giustizia tributaria, al fine di fornire informazioni sufficienti per valutare la rilevanza di una sentenza prima della lettura integrale e costituire un possibile strumento di ausilio per l'Ufficio del Massimario Nazionale nella redazione delle massime.

Come già accennato, ai fini della realizzazione del suddetto database, il MEF ha fissato come obiettivo la “sommarizzazione” di oltre un milione di sentenze delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, operazione guidata da un gruppo di “massimatori” dedicato, selezionati fra i giudici tributari componenti degli Uffici Regionali del Massimario e studiosi di diritto tributario.

Dopo avere dato un primo set di istruzioni, la macchina legge la sentenza e restituisce un abstract sottoposto poi al vaglio dei “massimatori”, per un controllo della sua coerenza e affidabilità attraverso un confronto tra l'abstract restituito dalla macchina con la sentenza originale, verificando che vi sia coerenza tra la massima artificiale e quella predisposta dal giudice.

¹⁹ Entro il 31 dicembre 2023, sono state processate 100.000 sentenze in formato PGD (Protocollo Generale Digitalizzato)

²⁰ *“La sentenza è un documento complesso che si presta a innumerevoli scomposizioni. (...) L'interprete compie normalmente un'operazione analitica per comprendere quale dei livelli di una certa sentenza possa presentare un significato per il proprio caso”* così E. Marelli in *“Prodigit come banca intelligente”*, Rivista Telematica di Diritto Tributario, Fascicolo monografico 2022.

²¹ *“La Summarization è una pratica ben consolidata nel mondo dell'intelligenza artificiale ed è un banco di prova particolarmente complesso”* così E. Marelli in *“Prodigit come banca intelligente”*, Rivista Telematica di Diritto Tributario, Fascicolo monografico 2022.

Alla selezione delle sentenze, alla elaborazione e all'alimentazione dell'algoritmo hanno partecipato in qualità di partner il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)²². Ovviamente, maggiore sarà il numero di sentenze e massime memorizzate dal sistema, maggiore sarà la precisione.

Inoltre, le funzionalità avanzate della piattaforma consentono la realizzazione di strumenti di ausilio ai “*writers*”, finalizzati alla predisposizione e acquisizione a sistema di sommari “manuali”, opportunamente strutturati e finalizzati a consentire la visualizzazione, la validazione o l'eventuale modifica dei sommari generati automaticamente ma anche la segnalazione di errori da parte di utenti autenticati che possono segnalare imperfezioni nell'anonimizzazione, attivando un *workflow* di correzione tracciabile.

L'attività di sperimentazione svolta, focalizzata sull'imposta di registro, ha combinato approcci estrattivi (c.d. sommarizzazione di tipo estrattivo: sono state identificate frasi chiave, selezionando quelle con maggiore densità informativa. es. massime, *ratio decidendi*) e astrattivi (sommarizzazione di tipo astrattivo: sono stati generati riassunti sintetici, preservando il contenuto semantico attraverso tecniche di parafrasi *in linguaggio naturale*).

Il sistema, impiegando il database frutto dell'attività di “sommarizzazione”, si pone il fine di fornire ai soggetti interroganti (contribuenti, professionisti o enti impositori) una risposta in ottica probabilistica sull'esito della causa che si caratterizzi per determinati elementi fattuali o giuridici che gli stessi soggetti avranno indicato al sistema.

Sviluppando la banca dati delle decisioni di merito e il sistema di giustizia predittiva si potrebbe dunque migliorare la qualità delle sentenze ed evitare liti temerarie, con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso tributario²³.

Inoltre, la banca dati pubblica, unita agli strumenti di IA, punta a promuovere trasparenza e armonizzazione giurisprudenziale, al fine di ridurre asimmetrie informative tra contribuenti e amministrazione. L'obiettivo sarebbe, dunque, quello di divulgare i contenuti delle sentenze, far conoscere al pubblico gli orientamenti delle Commissioni, far conoscere alla Corte di Cassazione i dettagli e le dimensioni del contenzioso di merito, nonché migliorare la qualità delle sentenze.

La banca dati permette altresì un veloce e trasparente accesso a un vasto numero di sentenze di merito²⁴ e consente a tutte le parti di conoscere l'andamento della giurisprudenza di merito con l'obiettivo di favorire una migliore efficienza e competitività nel sistema giudiziario tributario²⁵.

²² Per la metodologia adottata e le fasi di sviluppo di un prototipo di IA per la sommarizzazione delle sentenze di merito in materia tributaria nel progetto si veda “*La sommarizzazione delle sentenze tributarie di merito nel progetto PRODIGIT*” di Pisano e altri in *Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale*. Vol. 17 n. 1 (2024)

Cfr. anche per una analisi tecnica della struttura di realizzazione si veda il Documento Sogei del 17 ottobre 2023 allegato al protocollo 7983 del 2024 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria “*Prodigit - sottoprogetto implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito*”.

²³ *Cfr.* “Giurisprudenza tributaria di merito: on line la banca dati gestita dal MEF”, di A. Voza, in *IL Fisco*, n 35/2024.

²⁴ La banca dati contiene oltre 542.407 sentenze native digitali depositate fino all'aprile 2025.

²⁵ Questo strumento è stato fortemente richiesto dai professionisti del fisco, che in più occasioni hanno sollecitato il Ministero a concedere l'accesso al database per favorire la parità tra le parti nel processo fiscale. Nel P.T.T. la procedura di consultazione del fascicolo informatico prevede che:

- gli atti devono essere predisposti in formato Word e poi convertiti in PDF/A, con testo che può essere copiato;
- oltre ai giudici e segretari delle C.G.T., soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e ai provvedimenti del giudice. Questo significa che una delle due controparti (A.d.E.) ha accesso a tutti gli atti di tutti i processi tributari, con possibilità di selezionare e rielaborare i testi. Molti hanno sottolineato come l'[Agenzia delle Entrate](#) potesse accedere ai contenuti delle sentenze tributarie in modo più semplice e immediato rispetto ai contribuenti, che avevano a disposizione solo

L'accesso gratuito e pubblico alla banca dati, infatti, rafforza il principio di parità tra le parti nel processo tributario, assicurando che contribuenti ed enti impositori abbiano pari accesso alle informazioni giuridiche rilevanti per i casi in esame²⁶.

Questa funzionalità, nell'ottica di garantire il principio dell' "Antropocentrismo decisionale", potrebbe essere particolarmente utile per i giudici, che potrebbero verificare l'esistenza di filoni interpretativi precedenti consolidati o meno²⁷, ma anche a costituire un ausilio argomentativo verificabile e confutabile nelle difese²⁸. In secondo luogo, potrebbe essere utile ai professionisti, che potrebbero fondare le loro richieste sulla base di decisioni già assunte in precedenza, anche da Corti diverse da quella adita²⁹.

c. Opportunità e criticità

Quanto oggetto di analisi è *"nella sequenza logica di molto anteriore rispetto alla dibattuta tematica della giustizia predittiva, ovvero prognostica, di giudice robot, di intelligenza artificiale c.d. forte che scrive le sentenze, in quanto si trova in una fase ancora propedeutica, ma non per questo meno perigliosa ed invero assai delicata, attinente all'elaborazione dei riassunti automatici delle sentenze alla stregua dei quali tutte le parti processuali, compreso il giudice, saranno indotte a svolgere le proprie considerazioni, formulare le conseguenti deduzioni, quindi operare il ragionamento inferenziale"*³⁰.

La materia è spinosa e anima i dibattiti della dottrina, secondo la quale potrebbe essere ipotizzata una parziale sostituzione tra giudice tributario e sistema di giustizia predittiva solo in presenza di questioni seriali o standardizzate³¹, ragion per cui il campo del diritto tributario, in quanto settore caratterizzato da contenziosi "seriali", si presta – con le necessarie cautele del caso – all'utilizzo delle tecniche di AI, dunque all'addestramento di una intelligenza artificiale.

le pronunce pubblicate su riviste e raccolte di settore, spesso tramite la mediazione dei loro legali. Per questo motivo, la Banca dati è stata resa gratuita e liberamente accessibile. Per accedere alla consultazione: <https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/>

²⁶ *"La questione problematica consta nella disparità di conoscenza sussistente tra gli attori del processo; infatti, una parte, l'Agenzia delle entrate, lo è in decine di migliaia di contenziosi, passati e presenti, diversamente dalle parti private, e per esse i propri difensori, che evidentemente possono accedere ad un esiguo numero di fascicoli, quelli appunto per i quali patrocinano e hanno patrocinato"*, "Dalla (ir) reperibilità delle sentenze all'iperbole della c.d. giustizia predittiva", di L. Leoni in *IL Fisco* n. 21/2024. Cfr. anche "Giurisprudenza tributaria di merito: on line la banca dati gestita dal MEF", di A. Vozza, in *IL Fisco*, n. 35/2024.

²⁷ Al riguardo, va data nota di un certo scetticismo sollevato "circa una rilevante utilità degli stessi per il giudice, tanto più per il giudice professionale che si occupa di materie specialistiche, il quale è tenuto a conoscere, anche tramite un costante aggiornamento, ed in profondità, lo stato della giurisprudenza sui casi dei quali normalmente è chiamato ad occuparsi, e non dovrebbe certo avere bisogno di perdere tempo a chiedere ad una macchina (...) cose che già dovrebbe conoscere". Così G. Di Maio (Pres. Sez. Corte di Giustizia Trib di 2 grado – Campania, in "La digitalizzazione della Giustizia tra presente e futuro. Il ruolo della intelligenza artificiale nella legge delega di riforma fiscale 9 agosto 2023 n. 111", documento allegato al protocollo 13889 del 2023 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

²⁸ Sul punto, è stato fatto presente come *"la divulgazione da parte di piattaforme digitali pubbliche dei risultati raggiunti con l'impiego di strumenti di AI sarà, dunque, accettabile soltanto quando il sistema darà garanzie di trasparenza in relazione alle fonti giurisprudenziali utilizzate"*, "Giurisprudenza tributaria di merito: on line la banca dati gestita dal MEF", di A. Vozza, in *IL Fisco*, n. 35/2024.

²⁹ Cfr. *"La sommarizzazione delle sentenze tributarie di merito nel progetto PRODIGIT"* di Pisano e altri in *Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale*. Vol. 17 n. 1 (2024). Cfr. anche E. Della Valle in *Rivista Telematica di Diritto Tributario – Fascicolo monografico di Diritto Tributario 2022*.

³⁰ "Dalla (ir) reperibilità delle sentenze all'iperbole della c.d. giustizia predittiva", di L. Leoni in *IL Fisco* n. 21/2024.

³¹ come nel caso del vaglio sulla conformità del *transfer pricing* – tecnica volta a spostare reddito tra uno Stato ed un altro attraverso l'applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti.

Al tempo stesso, permangono sfide legate alla scalabilità (estensione ad altre imposte) e alla neutralità algoritmica, specie in casi con alta variabilità interpretativa³².

Il sistema, pur innovativo, tra l'altro, non elimina il rischio di automazione dei pregiudizi, specie dove la giurisprudenza storica riflette disparità applicative.

Tra le maggiori critiche sollevate a fronte delle diverse iniziative realizzate di Pro.di.gi.t, rileva il fatto che la giustizia predittiva, basandosi su una serie di precedenti, risulta fortemente costrittiva in settori caratterizzati da un'evoluzione estremamente rapida, come accade nel caso delle norme tributarie e degli orientamenti della prassi amministrativa, rischiando di perpetrare delle soluzioni anacronistiche³³.

Le criticità relative alla trasparenza e imparzialità e neutralità algoritmica di Prodigit, quindi, afferiscono, per un verso, al duplice rischio di automazione delle scelte (*I contribuenti destinatari di atti impositivi potrebbero essere spinti a adottare scelte dettate unicamente dall'esito della predizione; così come nella stesura della sentenza il giudice potrebbe rimettersi esclusivamente alle proposte della macchina*) e di conflitto d'interessi, stante lo sviluppo del modello da parte del MEF – soggetto attivo nei giudizi tramite le agenzie fiscali – con possibili pregiudizi sistemici nella progettazione e la conseguenza di evidenti possibili distorsioni strutturali.

L'esigenza di trasparenza che - con ogni evidenza - deve essere assoluta, entra in crisi quando si fa ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale che, nella ricostruzione del procedimento a ritroso, spesso risulta oscuro (se non impenetrabile) all'utente che la usa³⁴.

In questa ottica, uno strumento che supporti le parti nella estrazione della conoscenza dai precedenti in maniera efficiente è certamente un fatto da accogliere positivamente, a patto di

³² “La tematica della giustizia predittiva ha sollevato e continua a registrare profonde perplessità tra gli operatori, i più critici dei quali sono rappresentati dall'avvocatura che ha <<sempre espresso assoluta e radicale contrarietà; biasimo corroborato dall'assenza di interlocuzione <<nel fondamentale momento delle modalità di valutazione delle sentenze>>, il cui procedimento è stato <<affidato a sistemi di intelligenza artificiale fondazionali ad alto rischio, per i quali non esiste, né può esistere, una valutazione di conformità con la normativa europea, con l'Artificial Intelligence ACT>>”, “Dalla (ir)reperibilità delle sentenze all'iperbole della c.d. giustizia predittiva”, di L. Leoni in Il Fisco n. 21/2024.

³³ Cfr. *Algoritmo e sistema democratico*, di M. Sciacca, in *Contratto e Impresa* 04\2022: “Pensiamo, ancora, alla possibile, progressiva, cristallizzazione della giurisprudenza, soggetta ad un sistema che strutturalmente per sua programmazione valorizza - alla ponderazione del caso singolo, storicamente connotato e, in ultima analisi, alla qualità della decisione - una deriva deterministico quantitativa³³. In questo scenario, per certi versi, distopico (ma non troppo), si assisterebbe ad uno dei tanti paradossi dell'innovazione tecnologica, la quale - consacrando che la legge si fonda ormai più sulla *quantitas* anteatta, piuttosto che sull'*autoritas* - diverrebbe un formidabile araldo della conservazione e del rafforzamento delle tendenze maggioritarie. Si realizzerebbe per tale via una sorta di pietrificazione del tempo attraverso l'affermazione di un tempo virtuale che, per predire il futuro possibile, nel presente valorizza il passato, rafforzando l'ideologia a scapito della utopia, ovvero del futuro stesso”

³⁴ “ogni strumento tecnologico ha, per il profano, l'aura dell'oggettività e della necessità: lo strumento proposto appare come il frutto necessario ed unico di un progresso che non poteva muoversi altrimenti. Non appena si acquisisce qualche consapevolezza dello strumento, si comprende, al contrario, la sua parzialità e la sua dipendenza da un progetto e da ipotesi teoriche (e realizzazioni pratiche) fortemente soggettive. Anche nel caso del PRODIGIT deve essere chiaro che il prodotto finale (qualunque esso sia) dipenderà strettamente: (1) dalle persone che hanno realizzato il progetto e che hanno accettato alcune ipotesi teoriche e non altre e (2) dagli strumenti tecnici adoperati per realizzare le ipotesi?”, “Il Punto su... Popper, <<PRODIGIT>> e giustizia predittiva, di E. Marelli, 24 ottobre 2022, in *Rivista Telematica di Diritto Tributario*. Sul punto, cfr. “*Algoritmo e giustizia alla ricerca di una mite predittività*”, di M. Sciacca, in *Persona e Mercato*, 2023/1: “è bene soffermarsi sui limiti intrinseci e ontologici che porta seco il ricorso alle tecnologie algoritmiche nel settore giuridico e, specificamente, in quello giurisdizionale. Pensiamo, in primo luogo, alla disumanità del programma a confronto della centralità dell'umano, quale perno e dato antropologicamente complesso, storicamente individuato, spazialmente e temporalmente collocato, fortemente intriso e caratterizzato anche da una, ineludibile, dimensione simbolica; alla natura proprietaria, elitaria, muta e oscura della scrittura digitale, negata alla voce, alla emozione, al contesto; al tramonto dell'interpretazione a favore dell'induzione probabilistica, alla *reductio* della decisione giudiziaria a fatto numerabile a codice binario, deprivato della sua storicità, riaggregabile e correlabile senza limite; al potenziale normativizzante dell'algoritmo predittivo, destinato a divenire fonte alternativa di normatività giuridica per la sua formidabile capacità di autoimporre sulla scorta del precedente alimentato (tramite un'infinità serie giurisprudenziale assunta come mero dato fattuale finale decontestualizzato, ma statisticamente rilevante sulla base di mere correlazioni induttive);”

riconoscere le criticità che nascono - ad esempio – dalla difficoltà dell'intelligenza artificiale di “leggere” casi particolari in ragione della specificità della situazione fattuale³⁵.

Stante le caratteristiche del sistema appena analizzato, è possibile individuare quelle che si presentano come prospettive di sviluppo. Dall'ottimizzazione adattiva dei modelli linguistici, mediante l'implementazione di tecniche di affinamento basate sul feedback degli utenti, al fine di migliorare progressivamente accuratezza e contestualizzazione; all'integrazione con la giurisprudenza di legittimità, attraverso il collegamento tra la banca dati di merito e le pronunce della Cassazione³⁶, per mappare argomentazioni ricorrenti e prevedere esiti dei contenziosi; all'analisi diacronica automatizzata, finalizzata a identificare mutamenti interpretativi nella giurisprudenza tributaria e generare *alert* su *trend* emergenti.

Se l'obiettivo principale è migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie attraverso una banca dati dedicata alla giurisprudenza dei tribunali tributari di merito, potenziata da un sistema di massimazione estesa, questa prevedibilità risulta circoscritta alle sentenze emesse dai giudici di merito, sollevando dubbi sull'efficacia complessiva del modello.

Le decisioni dei tribunali inferiori non garantiscono allineamento con l'interpretazione del diritto offerta dai giudici di vertice (es. Corte di Cassazione) o con i principi del diritto europeo definiti dalla Corte di Giustizia UE. Contribuenti e amministrazioni finanziarie basano le decisioni di avviare un contenzioso principalmente sull'orientamento prevedibile dei giudici superiori, non su quello dei tribunali di merito.³⁷

Non poche perplessità genera un siffatto modello sotto il profilo della sua conformità a Costituzione. Un modello che tende a far prevalere il precedente vincolante, proprio delle forme ordinamentali di common law, finisce con il porre l'interrogativo circa la sua conformità alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. posto che si potrebbe ritenere che non sia più la legge il parametro alla luce del quale giudicare la fattispecie concreta, bensì la soggettiva prospettazione di chi è intervenuto, con poteri decisori, nella formazione del dataset e nell'input dei dati.

Ma vi è di più, siffatto modello finirebbe per esporsi nel nostro sistema di civil law, alla violazione del principio di legalità. Si porrebbe un problema di rispetto dell'indipendenza e terzietà del giudice giacché, come dispone l'art. 101 Cost., «*i giudici sono soggetti solo alla legge*» ed amministrano la giustizia in nome del popolo.³⁸

³⁵ In proposito, è stato previsto, infine, la costituzione di un Comitato Etico indipendente, composto da esperti esterni al gruppo operativo, con il mandato di supervisionare le implicazioni deontologiche e giuridiche delle scelte algoritmiche adottate.

Secondo le valutazioni del Comitato, gli output attualmente prodotti – in particolare le sintesi automatizzate di sentenze di merito – risultano sufficientemente affidabili per supportare gli operatori nella valutazione preliminare della rilevanza giurisprudenziale, pur nella consapevolezza dei limiti intrinseci alle tecnologie esistenti, Cfr “*La sommarizzazione delle sentenze tributarie di merito nel progetto PRODIGIT*” di Pisano e altri in *Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale*. Vol. 17 n. 1 (2024)

³⁶ Al momento, considerato un limite del PRODIGIT, mancando di collegamento con la banca dati delle sentenze della Corte di Cassazione (Italgire), cfr. “*Giurisprudenza tributaria di merito: on line la banca dati gestita dal MEF*”, di A. Vozza, in *IL Fisco*, n 35/2024.

³⁷ “*E quand'anche l'obiettivo principale fosse diverso e cioè quello di fornire al giudice tributario di merito un set di ipotesi decisorie ricavabili dalla banca dati in questione, organizzata in modo da estrapolare dalle massime regole per istruire l'applicativo di Intelligenza Artificiale (di seguito “LA”), rimarrebbe l'interrogativo di cui sopra giacché anche il giudice di merito dovrebbe orientare, di regola, la sua decisione tenendo conto della giurisprudenza di vertice (se non anche della dottrina di settore)*”. E. Della Valle in *Rivista Telematica di Diritto Tributario – Fascicolo monografico di Diritto Tributario 2022*.

³⁸ E. Della Valle in *Rivista Telematica di Diritto Tributario – Fascicolo monografico di Diritto Tributario 2022*.

Ebbene, non ci sono dubbi: siamo agli albori di una nuova era, il cui l'obiettivo è quello di svolgere un'attività prima di tutto di nuova infrastrutturazione dei servizi informatici, soprattutto di sviluppare processi innovativi, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale, ma sapendo che *“Ciò che faremo con l'intelligenza artificiale sarà talmente dirompente che tornare indietro sarà molto difficile”*³⁹.

Inoltre, *“un sistema di legal analytics destinato ad assistere un'Autorità giudiziaria nella individuazione di orientamenti giurisprudenziali con sistemi di AI generativa, senza garantire una trasparenza nel processo di elaborazione dell'output e, quindi, senza consentire ai fruitori di verificare le fonti giurisprudenziali per un adeguato e affidabile utilizzo dello strumento informatico, sarebbe illegittimo per violazione del Regolamento UE”*⁴⁰, entrato in vigore il 2 agosto del 2024 (AI ACT)⁴¹.

In questo senso, giova richiamare l'attenzione sull'articolo 12 del DDL n. 1146⁴², ai sensi del quale l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera⁴³.

E' tempo, quindi, di prestare attenzione alla *governance* dell'algoritmo in una prospettiva giuridica. *“Sviluppare, realizzare e rendere operativi algoritmi costituisce, infatti, un importante mezzo di regolamentazione e di esercizio del potere in un contesto ormai trasformato dalla rivoluzione digitale”*⁴⁴.

*“Tutto lascia presagire che nella materia tributaria, a breve termine, la predittività algoritmica avrà un ruolo non indifferente, sia ai fini dell'attività di controllo e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, che ai fini del contenzioso. Appare dunque necessario un certo grado di vigilanza da parte della dottrina”*⁴⁵, affinché non ci si trovi in presenza di un sistema di attuazione dei tributi dominato

³⁹ Cfr. professore Terracciano *“Indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia 141a seduta: giovedì 4 aprile 2024”*.

⁴⁰ *“Giurisprudenza tributaria di merito: on line la banca dati gestita dal MEF”*, di A. Voza, in IL Fisco, n 35/2024

⁴¹ Regolamento dell'UE 3 giugno 2024, n. 2024/1689/UE, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale affinché sia *“affidabile e antropocentrica, in linea con la Carta e con i valori su cui si fonda l'Unione”*. L'AI Act prevede per l'intelligenza artificiale una gradazione di rischi che arriva anche a un rischio elevato per l'umanità. *regolamento, che però fissa dei principi molto generali sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fondato su una matrice di rischio a quattro livelli. Quello che sta facendo l'Unione europea è creare un sistema normativo che da un lato provi a tutelare i principi fondamentali che distinguono l'Unione europea, per evitare crisi o comunque rischi sotto il profilo dell'esercizio di attività attraverso l'intelligenza artificiale che finiscano per comprimere diritti e interessi dei cittadini europei, e dall'altro lato non blocchi lo sviluppo tecnologico e scientifico su questo piano, per stare alla pari con il resto del mondo.*

⁴² in seguito all'adozione del Regolamento UE, su iniziativa del Governo, il 20 maggio del 2024, ha preso il via l'iter parlamentare di approvazione Disegno di Legge delega dedicato all'AI,

⁴³ sul punto, si segnala la seguente riflessione: *“ci sono venticinque anni di giurisprudenza in cui abbiamo chiarito la responsabilità del produttore del software per i danni provocati dal software; con l'intelligenza artificiale tutto questo è stato cancellato. Tenetelo a mente: con l'intelligenza artificiale il produttore produce degli output che sta a chi interroga decidere se fare propri o meno, assumendosi tutta la responsabilità. Mentre per altri sistemi software che usa la pubblica amministrazione abbiamo le certificazioni, la responsabilità per eventuali errori, abbiamo garanzie della pubblica amministrazione verso strumenti « statici » e datati, come quelli che oggi conosciamo, con l'intelligenza artificiale tutto questo viene meno. Non c'è una responsabilità del produttore. E questo sarà uno dei temi, compresi la computer e la net forensics, che nei prossimi anni dovranno essere osservati”*: Audizione Avv Melica - Senato *“Indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: seduta: martedì 25 giugno 2024”*

⁴⁴ V. Mastroiacovo in *“Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria”* in Rivista di Diritto Tributario, supplemento on line del 14 febbraio 2023

⁴⁵ V. Mastroiacovo in *“Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria”* in Rivista di Diritto Tributario, supplemento on line del 14 febbraio 2023

dalla dittatura del calcolo⁴⁶, pagando un prezzo troppo alto in termini di diritti fondamentali e connotazione strutturale del nostro ordinamento⁴⁷.

La predizione non deve essere un tasto da premere, ma un'operazione verificabile, sempre umana; anzi, soprattutto modificabile (id est confutabile) laddove l'avvocato individui nuovi argomenti decisivi⁴⁸, solo così si potrà mantenere salda la bussola dell'antropocentrismo.

2. QUALE RUOLO PER IL PROFESSIONISTA FORENSE

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria solleva interrogativi fondamentali sulla natura della decisione giudiziaria e sul ruolo dell'uomo nel sistema legale.

A tal fine, nel contesto della riforma PRODIGIT, ci sembra di poter concludere auspicando il riconoscimento di un ruolo sempre più strategico, nel bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia dei diritti, particolarmente evidente nella giustizia tributaria, in capo al professionista forense.

Va da sé che l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale, come quelli previsti dal progetto, richieda una rielaborazione delle competenze professionali, con un focus sulla capacità di interpretare e contestare i risultati algoritmici, garantendo il rispetto dei principi di equità e trasparenza⁴⁹.

Questo paradigma trasforma l'avvocato in un mediatore critico tra automazione e salvaguardia delle garanzie processuali, accentuando l'importanza di una formazione specialistica in ambito digitale per contrastare i rischi di opacità decisionale. La riforma esalta inoltre il ruolo della professione nel presidiare le criticità legate all'uso di dati e modelli predittivi, ribadendo la centralità dell'interpretazione umana in contesti giuridici complessi.

L'avvocato può "utilizzare tecnologie estrattive per identificare modelli in grandi set di dati non solo per trovare informazioni importanti, ma anche per prevedere i probabili impatti dei modelli rilevanti, come ad esempio la decisione di una corte o di un giudice. In secondo luogo, quando utilizza tecnologie estrattive, il giurista può trasformare il suo ruolo da risolutore ad anticipatore

⁴⁶ Cfr. P. Zellini, *La dittatura del calcolo*, Milano, 2018. Sul punto, si rinvia a "Algoritmo e giustizia alla ricerca di una mite predittività", di M. Sciacca, in *Persona e Mercato*, 2023/1: "alla deriva prescrittiva del responso algoritmico per il timore reverenziale del giudice-uomo posto dinanzi alla potenza calcolatoria del sistema e alla verosimile, conseguente, cd. Cattura del decisore ovvero alla possibilità di un giudice, piegato dalla propria pigrizia mentale, che si sottragga all'onere rinforzato di motivazione dissenziente rispetto al responso algoritmico".

⁴⁷ Le tecnologie generative hanno la capacità di generare nuovi contenuti, in maniera autonoma, sulla base di dataset specifici. Tali tecnologie hanno un potenziale dirompente, anche se al momento sono utilizzate in via sperimentale in quanto la tecnologia su cui si basano è ancora rudimentale. Solo in tempi recenti, infatti, l'uso delle tecnologie generative è salito con forza alla ribalta a seguito degli sviluppi di ChatGPT e altri programmi simili. Cfr. "Una professione legale digitale?" di S. Caserta, in *QDigit*, Numero I, 2024.

⁴⁸ "PRODIGIT lavorerà su alcuni dataset di sentenze: presumibilmente ci sarà un training dataset e un dataset di applicazione ("il milione di sentenze"). Questi dataset devono essere disponibili e trasparenti. Devono essere messi a disposizione di tutti coloro che, con finalità di studio e ricerca, intendono verificare l'integrità, la validità e l'utilizzabilità dei dati (come ha già detto bene Alberto Marcheselli: quante di quelle sentenze sono davvero utilizzabili agli occhi di un operatore esperto?) e che intendono testare con altre ipotesi e altri strumenti la producibilità di risultati differenti?", "Il Punto su... Popper, <<PRODIGIT>> e giustizia predittiva, di E. Marellò, 24 ottobre 2022, in *Rivista Telematica di Diritto Tributario*.

⁴⁹ Per una analisi del (delicato) rapporto tra intelligenza artificiale e professione legale, si veda "Intelligenza artificiale generativa e professione forense. La sperimentazione dell'ordine degli avvocati di Milano" a cura di G. Vacìago, ed. Giuffrè.

di problemi”⁵⁰, svolgendo una attività di diagnosi che prima sarebbe stata troppo costosa effettuare⁵¹

Pertanto, nell’ambito della riforma del progetto Prodigit, che mira a innovare la giustizia tributaria attraverso l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale, l’avvocato non è solo un difensore delle parti, ma può diventare anche un interlocutore fondamentale nel processo di integrazione delle nuove tecnologie nel sistema giudiziario tributario.

In particolare, l’avvocato contribuisce a garantire la corretta interpretazione e applicazione degli strumenti di AI, vigilando sul rispetto delle normative vigenti e in corso di approvazione che impongono rigidi presidi per le intelligenze artificiali ad alto rischio.

Dopotutto, come abbiamo visto, la partecipazione attiva dell’avvocatura è prevista in diversi momenti del Prodigit. Tale coinvolgimento è - e deve essere - indispensabile per assicurare trasparenza, equità e affidabilità nell’uso degli algoritmi predittivi, evitando che l’innovazione tecnologica comprometta i diritti delle parti e il ruolo centrale del giudice.

E ancora, in questo contesto, l’avvocato diventa un garante della qualità delle decisioni in relazione alla tutela del contribuente, soprattutto nelle situazioni in cui l’IA fatica a cogliere le specificità dei casi concreti, temperando con la dimensione umana e professionale della giustizia tributaria, la crescente digitalizzazione del settore.

In conclusione, nel contesto tributario, dove l’equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali è particolarmente sensibile, la sfida sarà adottare soluzioni che sappiano coniugare innovazione e responsabilità, trasparenza e rispetto della dignità umana.

Solo così l’intelligenza artificiale potrà essere davvero uno strumento di progresso, contribuendo a un sistema fiscale più giusto, inclusivo ed efficiente, senza mai perdere di vista il suo essere, come ha sottolineato Papa Francesco, “*un prodotto del potenziale creativo umano*” e non un fine in sé.

⁵⁰ Le tecnologie generative hanno la capacità di generare nuovi contenuti, in maniera autonoma, sulla base di dataset specifici. Tali tecnologie hanno un potenziale dirompente, anche se al momento sono utilizzate in via sperimentale in quanto la tecnologia su cui si basano è ancora rudimentale. Solo in tempi recenti, infatti, l’uso delle tecnologie generative è salito con forza alla ribalta a seguito degli sviluppi di ChatGPT e altri programmi simili. Cfr. “Una professione legale digitale?” di S. Caserta, in QDigito, Numero I, 2024.

⁵¹ La dottrina, in proposito, parla del giurista come “business advisor” del cliente. Cfr. “Una professione legale digitale?” di S. Caserta, in QDigito, Numero I, 2024.